

Codice A1710C

D.D. 30 aprile 2025, n. 371

Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte - Revoca del riconoscimento della ditta CASEIFICIO PASSIATORE S.R.L. - CUAA 07339300019 - con sede legale in FOGLIZZO (TO) - Via Zemo Mario 3 cap 10090.



ATTO DD 371/A1710C/2025

DEL 30/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

OGGETTO: Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Aggiornamento dell'Albo dei Primi acquirenti di latte bovino con sede legale in Piemonte - Revoca del riconoscimento della ditta CASEIFICIO PASSIATORE S.R.L. - CUAA 07339300019 - con sede legale in FOGLIZZO (TO) - Via Zemo Mario 3 cap 10090

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n.27 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'articolo 3, il quale stabilisce gli adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte crudo;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali 6 agosto 2021 n. 0360338 e s.m.i., recante "Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino";

l'art. 3 del citato decreto 6 agosto 2021 n. 0360338 che dispone:

- al comma 1, che ogni primo acquirente di latte bovino deve essere preventivamente riconosciuto dalle Regioni competenti per territorio, in relazione alla propria sede legale;
- al comma 2, che i riconoscimenti sono concessi in presenza dei requisiti elencati al medesimo comma;
- al comma 6, che i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali

revoche devono essere registrate nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN;

la Circolare Agea "Istruzioni operative n. 53456 del 11/7/2023" (che sostituisce integralmente la circolare n.16 del 11/02/2022), recante le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore;

la D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura" con cui si individua il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e vegetali quale responsabile del procedimento amministrativo riguardante la revoca di primo acquirente latte.

Preso atto che con decorrenza 1/10/1997 la ditta CASEIFICIO PASSIATORE S.R.L. - CUA 07339300019 - con sede legale in FOGLIZZO (TO) - Via Zemo Mario 3 cap 10090 era stata riconosciuta quale *primo acquirente di latte bovino* con l'attribuzione della matricola Albo Regionale n. 0100100009;

Vista la nota prot. n. 9148 del 15/4/2025 con cui il sig. Luigi Passiatore in qualità di legale rappresentante della ditta in oggetto richiede la revoca della qualifica come primo acquirente di latte bovino per cessata attività, con decorrenza 30/4/2025.

Visto il verbale di istruttoria del 22/4/2025 con cui si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di revoca.

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla ditta CASEIFICIO PASSIATORE S.R.L. - CUA 07339300019 - con sede legale in FOGLIZZO (TO) - Via Zemo Mario 3 cap 10090 .

Tenuto conto delle innovazioni introdotte dal d.lgs 13 ottobre 2014, n.153 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia, regolato dal d.lgs 6 settembre 2011, n. 159;

Tenuto conto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni.

Vista la D.G.R. 15 maggio 2023 n. 20-6877 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR n. 15-4621/2022.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del DLgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;

- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

DETERMINA

1) di revocare, per quanto indicato in premessa, il riconoscimento regionale di primo acquirente di latte bovino, alla seguente ditta: CASEIFICIO PASSIATORE S.R.L. - CUAA 07339300019 - con sede legale in FOGLIZZO (TO) - Via Zemo Mario 3 cap 10090 , matricola iscrizione Albo Regionale n. 0100100009 con decorrenza dal 30/04/2025.

2) di provvedere alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 1), così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del citato D.M. 6 agosto 2021 n. 0360338 e s.m.i.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali)
Firmato digitalmente da Claudia Guasco